

Avvocato Giorgio Zeoli
Patrocinate in Cassazione – albo speciale degli avvocati cassazionisti
Via Giuseppe Mogavero n. 3 84129 – Salerno
P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J
Tel: 089.711064 - cell. 333.2176886 PEC: giorgiozeoli@pec.it

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Ricorso in riassunzione

Nell'interesse di :

• SOLLENA ROSARIO

(c.f. SLLRSR88E088G348I) nato il 8/05/1988 a Partinico (PA) e residente alla via Rovigo n° 13 – 90047 Partinico, rappresentato e difeso dall' Avv.to Giorgio Zeoli (cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J) del foro di Salerno, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 in Salerno, in virtù di procura rilasciata in calce su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c. dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale. Si dichiara di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: giorgiozeoli@pec.it;

Contro :

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, AT MILANO** in persona del Ministro pro tempore, con sede alla via Soderini 24 - 20146 Milano PEC: drlo@postacert.istruzione.it, uspmi@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede alla via Freguglia 1 (Palazzo di giustizia), 20122 Milano; milano@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti dell'

- **Istituto Comprensivo “Via Linneo”** (cod.fisc. 97666920158.), in persona del Dirigente Scolastico , con sede alla via Linneo n. 2 – 20145 Milano; pec: miic8f200p@pec.istruzione.it, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede alla via Freguglia 1 (Palazzo di giustizia), 20122 Milano; milano@mailcert.avvocaturastato.it;

nonché

- eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Milano , in cui il ricorrente risulta inserito , valide per gli anni 2021 – 2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso ;



oggetto : PERSONALE ATA - DECRETO DI RIDETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO — MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA - collaboratore scolastico: SOLLENA ROSARIO (c.f. SLLRSR88E088G348I) nato il 8/05/1988 a Partinico (PA)

1. l'odierno ricorrente in riassunzione, per il tramite dello scrivente difensore, depositava in data 17-10-2022 ricorso ex art. 414 cpc dinanzi al Tribunale di Milano , sezione lavoro, per vedersi riconosciuto, ai fini dell'inserimento, conferma e aggiornamento della graduatoria del personale Ata, il punteggio di 12,00 punti o altro punteggio maggiore o minore per il servizio militare svolto presso le Forze Armate (MARINA) dal 15-02-2010 sino al 14-02-2011 e dal 10-10-11 sino al 9-10-2012 (in rafferma) in luogo di punti 1,20 proposti dal Miur; (1)
2. il ricorrente precisa di aver presentato in data 12.3.2021 domanda di inserimento alle graduatorie di terza fascia per il triennio 2021 -2024 previsto dal DM 50/2021 (2); di aver prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni statali, nello specifico del Ministero della Difesa dal 15.2.2010 sino al 14.2.2011 e successivamente incorporato quale VFP1 dal 10.10.2011 sino al 9.10.2012 (3) Servizio svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso al lavoro presso la PA. (4) ; di aver ricevuto dalla scuola capofila l'assegnazione di punti 1,20(0,60 per ciascun anno) per il servizio svolto dal 15.2.2010 al 9.10.2012, invece di punti 12 (6 per ciascun anno) (5) del quale si doleva ; ribadendo la giurisdizione del giudice ordinario in quanto il *petitum* sostanziale dedotto con il ricorso di primo grado (al quale bisogna guardare come da sentenza della Corte di Cassazione a SSUU n. 17123/2019) non è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo bensì l'accertamento del diritto all'inserimento in graduatoria con il giusto punteggio. Lamenta l'omessa acquisizione da parte del primo giudice del decreto di rettifica n. 406/VII della scuola Emilio Alessandrini di Cesano Boscone, con il quale è stato rettificato il punteggio graduatoria III fascia ATA 2021/2024 da 18,85 a 7,50 per il profilo di collaboratore scolastico e 8,80 punti per assistente amministrativo con assegnazione di punti 1,20 per il servizio militare (5), la cui produzione è stata offerta nel corso della prima udienza e di cui non vi è traccia nel verbale di udienza. Documento di cui chiede l'acquisizione. Richiama infine giurisprudenza di legittimità e di merito relativa all'illegittimità della tabella ministeriale che attribuisce punti 0,60 in luogo di punti 6 al servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego. Conclude per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e l'accoglimento delle domande di



cui al ricorso di primo grado; previo integrazione del contraddittorio con gli altri candidati inseriti nella graduatoria.

3. Il proc. assumeva n. 4061-2021 del RG del Tribunale di Milano , sez. lav. e veniva assegnato al giudice dott. G.Mariani;
4. Con memoria ritualmente depositata in data 23-09-22, si costituiva in giudizio il Miur nulla eccependo in ordine al difetto di giurisdizione;
5. All'udienza del 10-10-2022 il giudice introitava la causa in decisione con sent. 2314-2022 affermando il difetto di giurisdizione .
6. Il ricorrente proponeva appello cui veniva assegnato registro generale appello lavoro nrg 1138-2022 concludendo, in via principale per l'infondatezza del difetto di giurisdizione e l'accoglimento della causa nel merito, in via subordinata per l'infondatezza del difetto di giurisdizione e ordine di riassunzione della causa al primo giudice per il proseguo del giudizio”;
7. Il giudizio di appello veniva deciso e accolto in data 2-05-2023 con sentenza n. 500-2023 come segue: “in riforma della sentenza n. 2314/2022 del Tribunale di Milano dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette la causa al primo giudice per la riassunzione nei termini di legge ”. (6)

Tutto ciò premesso , il ricorrente come sopra rappresentato ,difeso e domiciliato avendo interesse ad ottenere una pronuncia di merito, richiamando quanto integralmente esposto, argomentato e prodotto nel ricorso introduttivo a giudizio depositato innanzi al Tribunale di Milano in data 17-10-2022 e comunque in corso di causa ovvero che il Dm 50/21 è illegittimo perché in contrasto con l'art. 2050 dlgs n.66/2000 nonché con l'art. 2 Dm n. 44/2001 e in contrasto con l'art 485 dlgs n. 197/1994.

Nel merito la domanda è fondata.

Anzitutto si osserva che per effetto dell'art.485 co.7 d. lgs. n.197\1994 “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” senza che venga operata alcuna distinzione tra servizio reso in costanza di rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e servizio reso non in costanza di rapporto di lavoro. Quanto allo specifico ambito del servizio prestato nelle Forze Armate l'art.2050 d. lgs.n.66\2000 prevede: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.”. Il Ministero convenuto assume l'insussistenza del dedotto contrasto tra l'art.485 co.7 d. lgs. n.197\1994 e l'art.2050 d.lgs. 66 cit. da un lato



e il d.m. n.50/2021 adducendo che solo il servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nelle graduatorie provinciali che sono selezioni “latu sensu” concorsuali con applicazione estensiva della disciplina di cui all’art. 2050 cit. dettata in materia di concorsi pubblici ed interpretata nel senso di valorizzare la differente valutabilità del servizio prestato nelle Forze Armate a seconda che ciò avvenga o meno nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico. Tale prospettiva non può essere condivisa. Ed invero, dalla formulazione letterale emerge che l’operatività dell’art.485 cit. non può essere circoscritta all’ambito dell’inquadramento economico dei docenti poiché il riferimento generalizzato alla validità del servizio militare “ a tutti gli effetti” investe il rapporto di lavoro pubblico nel suo complesso con la conseguenza che le norme regolamentari non possono che essere adottate in conformità a tale principio generale. Né si configura incompatibilità tra la disposizione di legge in oggetto e l’art.2050 d. lgs.n.66 cit. i cui commi 1° e 2° vanno interpretati “in una lettura integrata” che esclude il contrasto tra gli stessi poiché, come statuito dalla Suprema Corte, “una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell’art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all’analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)” (Cass.sez. Lav. ord. n.15467/2021). In applicazione di tale principio va, dunque, affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 12 per il servizio militare svolto presso le Forze Armate



per il periodo dedotto successivo al conseguimento del titolo di studio per l'accesso al lavoro presso la p.a. in luogo dei punti 1,20 attribuiti con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta ad attribuire tale punteggio nell'ambito della graduatoria di 3° fascia nella quale egli è iscritto.

RICORRE IN RIASSUNZIONE all'On .Tribunale di Milano affinché, fissata l'udienza Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) in via principale, previa disapplicazione della lett. B , punto 9 dell'All. A del DM 50 del 3.03.2021, accertare e dichiarare il diritto a vedersi riconosciuto punti 12 (6 per ciascun anno) per il servizio militare svolto dal 15.02.2010 al 14.02.2011 e dal 10.10.2011 al 9.10.2012 in luogo di punti 1,20 (0,60 per ciascun anno) o altro punteggio maggiore o minore, in aggiunta a quelli già in possesso del ricorrente e ordinare alla scuola capofila che gestisce la domanda la rettifica del punteggio;
- 2) Con vittoria di spese e compensi ,oltre rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre C.P.A. (4%) e Iva (22%) come per legge se dovuta. Con riserva di ulteriormente dedurre , precisare e produrre , nonché articolare i mezzi di prova nei modi e nei termini stabiliti dalla legge . Sin da ora si produce la seguente documentazione : 1) Copia conforme della sentenza della Cda Di Milano ; 2) originale del fascicolo di parte .

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione dal pagamento unificato.

Salerno – Milano, li 17-05-2023

Avv. Giorgio Zeoli

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Milano , in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2017/2021, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza , valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Lombardia mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>



